

ASSOCIAZIONE
“STRADA DEL BAROLO E GRANDI VINI DI LANGA”
STATUTO

Art 1. Costituzione e durata

E' costituita ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268 un'associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “*Strada del Barolo e grandi vini di Langa*” con sede legale presso il Castello comunale di Barolo, Piazza Falletti – Barolo.

Il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell'Assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all'estero.

L'associazione nasce nella forma di comitato promotore composto dall'Unione dei Comuni delle Colline di Langa e del Barolo e dall'Enoteca Regionale del Barolo.

Il Disciplinare definisce il territorio di riferimento della “*Strada del Barolo e grandi vini di Langa*”, nonché i requisiti di ammissione previsti per ciascuna categoria di associati. Possono inoltre aderirvi soggetti che per loro natura (come la Provincia, la CCIAA, l'ATL, i Consorzi di tutela e le Associazioni) operano in favore del territorio di riferimento e condividono le finalità statutarie della “*Strada del Barolo e grandi vini di Langa*”.

La durata dell'Associazione è fissata all'anno 2050; rispetto a tale data l'Assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre la sua proroga o l'anticipato scioglimento.

Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità enologica, storica, culturale, ambientale, socio- economica dell'area a vocazione vitivinicola compresa tra i Comuni di Alba, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albere, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d'Alba, Sinio, Verduno. Pertanto i suoi scopi principali sono:

- sviluppare la conoscenza della cultura millenaria legata al vino e l'educazione alimentare nei confronti dei consumatori;
- promuovere il territorio di riferimento, i vini in esso prodotti, i soci aderenti e le loro attività;
- incrementare l'attrattività del territorio in questione, profondamente caratterizzato da una forte tradizione vitivinicola ed enogastronomica, con la creazione di un itinerario, la “*Strada del Barolo e grandi vini di Langa*” appunto, che colleghi non solo i territori e i paesi, ma anche le attività economiche legate a tale tradizione; l'obiettivo è quello di costruire una sorta di “sentiero di interpretazione dedicato al vino Barolo e agli altri grandi vini di Langa”, lungo il quale sarà possibile degustare i migliori vini DOC e DOCG e i principali prodotti tipici, scoprire il processo produttivo che sta dietro a questi eccellenti risultati, ammirare il suggestivo paesaggio di colline, visitare i castelli e i musei dedicati al vino e alle tradizioni locali;
- valorizzare il territorio in questione ed in particolare il mondo del vino e la cultura enoica tradizionale delle Langhe;
- offrire ai numerosi enoturisti un modo nuovo e coinvolgente di conoscere e godere del vino e del suo universo;
- offrire ai visitatori una ragione in più per incrementare la permanenza media dei soggiorni nel territorio;
- migliorare l'immagine del vino Barolo, dei grandi vini di Langa e degli altri prodotti enogastronomici di eccellenza presso i consumatori e presso gli operatori economici dei mercati nazionali e internazionali, aumentandone la riconoscibilità e l'attrattività;
- qualificare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico rappresentato da ristoranti, agriturismi ed alberghi, attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione particolarmente elevati e qualificanti anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- promuovere un “sistema territoriale” costituito da amministrazioni pubbliche, operatori turistici, produttori di vino, ristoranti, alberghi, musei, operatori dell'informazione finalizzato allo sviluppo economico, armonico ed ecocompatibile, del tessuto sociale e rurale della zona;
- coordinare e rafforzare le molteplici attività e iniziative dedicate al vino;
- promuovere il “senso di appartenenza” nei confronti del territorio in questione e l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali del territorio stesso.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, ai sensi del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali e giuridiche, nonché immobiliari, che i propri organi dirigenti riterranno opportune, anche tramite convenzioni o richieste di fondi o contributi in denaro o in beni e servizi di qualsiasi natura rivolte a qualsiasi ente pubblico e privato anche non associato.

Art. 3 Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, nel rispetto degli standard minimi di qualità:

- a) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità collinari, Provincia, CCIAA, ATL;
- b) Enotecche regionali, Botteghe del vino, Cantine Comunali;
- c) Consorzi di tutela e di valorizzazione e di promozione relativi a produzioni tipiche e di qualità.
- d) Aziende vitivinicole singole o associate e cantine;
- e) Aziende agrituristiche;
- f) Ristoranti, osterie e vinerie;
- g) Alberghi e strutture extra-alberghiere;
- h) Aziende specializzate nella produzione e/o nel commercio di prodotti tipici di qualità;
- i) Musei, castelli e altri beni culturali dedicati al vino;
- j) Castelli, musei e altri beni culturali;
- k) Associazioni e istituzioni culturali e di valorizzazione del territorio.

Le suddette categorie, ai fini di essere adeguatamente rappresentate nel Consiglio di Amministrazione, vengono raggruppate nei seguenti settori:

Settore 1 = categoria di cui alla lettera a);

Settore 2 = categorie di cui alle lettere b) e c);

Settore 3 = categoria di cui alla lettera d);

Settore 4 = categorie di cui alle lettere e), f), g) e h);

Settore 5 = categorie di cui alle lettere i), j) e k).

Il numero dei soci è illimitato. I Soci, nelle singole categorie, devono rispettare gli standard minimi di qualità previsti dal Disciplinare. In assenza di tali standard, i Soci devono sottoscrivere l'impegno di adeguarsi a dette regole entro i 180 giorni dalla data del riconoscimento. Nel caso in cui per l'adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso un finanziamento, il termine per il raggiungimento di tali requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione. Trascorsi i giorni sopraindicati, l'Associazione effettua gli accertamenti conseguenti. Nel caso in cui gli standard non siano stati raggiunti, si procede ai sensi del successivo art. 7.

Art. 4 Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative e/o produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto, dei requisiti previsti nel Disciplinare e delle disposizioni dei regolamenti interni vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, svolti gli opportuni accertamenti in merito alla verifica degli standard minimi previsti dal disciplinare, decide in merito all'accoglimento della domanda.

Art. 5 Quote sociali

Tutti i soci si impegnano a versare:

- a) una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;
- b) una somma proporzionale ai servizi che i Soci ricevono dall'Associazione.

I Soci si impegnano a cedere i prodotti o i servizi a condizioni agevolate per le attività di rappresentanza decise dall'Associazione.

L'entità delle quote e la classificazione in categorie è determinata dall'Assemblea dei Soci e può essere rideterminata annualmente.

L'Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso; il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6 Diritti ed obblighi del socio

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività sociali;
- a ricevere dall'Associazione notizie sull'andamento operativo ed economico della vita sociale
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

I soci sono tenuti a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e contenute nel Disciplinare, le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere e ad agevolare le finalità sociali;
- b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell'Associazione di accedere direttamente o insieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che i componenti e/o agli incaricati degli Organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione e sulla corrispondenza agli standard minimi previsti dal disciplinare.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio dell'Associazione viene meno:

- a) per decesso se persona fisica o per estinzione dei soci nel caso di persona giuridica;
- b) per cessazione dell'attività o per perdita o non raggiungimento dei requisiti soggettivi od oggettivi;
- c) per morosità nel versamento delle quote sociali, accertata allo scadere dei 4 mesi dalla richiesta;
- d) per espulsione motivata, da danno o frode nei confronti dell'Associazione, o inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del Disciplinare contenente gli standard minimi previsti e dei regolamenti interni (come disciplinato dall'art. 3 del presente statuto).

Art. 8 Subentro

Il cambio di titolarità determina la perdita della qualità di socio; il subentrante può presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni ed è tenuto a pagare la quota annua in vigore.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e Vice Presidenti;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominati dall'Assemblea;
- e) l'Ufficio di Presidenza, qualora istituito.

Art. 10 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai soci, nelle persone dei legali rappresentanti degli stessi, o loro delegati in via permanente.

Nell'Assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto a un voto.

Per ogni singola seduta dell'Assemblea, è possibile la delega ad altro Socio. Nessun Socio può rappresentare più di cinque soci, oltre se stesso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta, anche elettronica, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti secondo l'ordine di età anagrafica. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea ad inizio seduta. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne fissa la misura dell'eventuale compenso;
- b) approva il programma annuale proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
- d) approva gli eventuali regolamenti interni;
- e) approva il Disciplinare con gli standard minimi di qualità per ciascuna categoria aderente;
- f) definisce le modalità di valutazione dei requisiti dei soggetti che presentano domanda di ammissione e del mantenimento dei requisiti degli associati;
- g) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- h) nomina gli eventuali membri del Collegio dei Revisori, di cui uno in qualità di Presidente, e ne fissa la misura del compenso;
- i) determina l'ammontare annuale delle quote associative.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dal termine dell'esercizio annuale.

L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere, sia in prima, sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei Soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art. 13 Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea che ne determina il numero dei componenti, con un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri scelti anche al di fuori della compagine sociale. In ogni caso, i membri del Consiglio di Amministrazione in virtù delle competenze personali devono essere rappresentativi di tutti i settori aderenti di cui all'art. 3. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I consiglieri decadono per dimissioni, voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati, e per assenza ingiustificata a tre sedute del Consiglio consecutive.

Qualora un membro venga a mancare, il Consiglio senza indugio provvederà alla nomina del sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La cessazione della carica di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero Consiglio, che non può deliberare su alcun altro oggetto prima della elezione dei nuovi amministratori.

La maggioranza dei membri deve risiedere o avere la propria azienda all'interno dei Comuni del territorio di riferimento dei soci fondatori della *Strada del barolo e grandi vini di Langa*: l'Unione dei Comuni delle Colline di Langa e del Barolo e dall'Enoteca Regionale del Barolo, ovvero nei Comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d'Alba, Sinio, Verduno.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente, e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti il Presidente e fino a due Vice Presidenti;
- b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci, previa verifica, condotta da soggetti esterni al Consiglio, sulla corrispondenza del candidato ai requisiti previsti dal Disciplinare;
- d) delibera sull'esclusione dei Soci;
- e) propone all'Assemblea eventuali regolamenti e/o opportune modifiche di essi e del Disciplinare;
- f) dirime le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione;
- g) assume il personale, nomina un Direttore e ne stabilisce i compiti e i compensi;
- h) può nominare l'Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti;
- i) può conferire incarichi di collaborazione professionale nei confronti di terzi o di soci dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti secondo l'ordine di anzianità anagrafica, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante fax e email o altro mezzo idoneo, deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo dell'ora nonché delle materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione, e nei casi d'urgenza almeno il giorno prima. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera comunque validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Art. 14 Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) provvede alla conservazione dei documenti e all'aggiornamento dei libri sociali;
- d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito da uno dei Vice Presidenti secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

Art. 15 Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Revisori, se eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri, di cui due esterni e uno scelto fra i soci. Fra i tre membri l'Assemblea nomina il Presidente.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo previste dalle disposizioni normative e dalle leggi, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto sociale o tra i Soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo e delle leggi vigenti.

Art. 17 Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 5, dai proventi delle attività commerciali, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali; utili, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoga di valorizzazione del territorio delle Langhe o di tutela della vitivinicoltura.

Art. 18 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del consiglio di Amministrazione, del collegio dei Sindaci Revisori se nominato, nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

Art. 19 Marchio

L'Associazione adotta un proprio marchio, il cui utilizzo è riservato esclusivamente a favore degli associati.
L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

Art. 20 Segnaletica

L'Associazione attuerà la propria attività di comunicazione e informazione in coerenza con le disposizioni regionali in tema di immagine omogenea delle Strade del Vino e di segnaletica utilizzabile nelle indicazioni relative alle Strade del Vino.
La segnaletica adottata avrà un carattere esclusivamente informativo e non pubblicitario.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.

Il Presidente
Nicola Argamante

Il Direttore
Daniele Manzone